



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI VERONA

N. 543/15 Sent.
N. 13514/14 R.G.
N. 2834/15 - ...
N.

in persona dell'avv. Guido Mutti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 13514/14 R.G., promossa con atto di citazione notificato

DA

[redacted] nato a [redacted] i [redacted], C.F. [redacted]
[redacted], residente a Verona (VR), [redacted], con gli avv.ti Marco Policante e Nicola Sordi del Foro di Verona;

-ATTORE -

CONTRO

AMIA VERONA S.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Verona (VR), Via B. Avesani, 13, C.F. 002737960233, con l'avv. Giampaolo Tessari del Foro di Verona.

-CONVENUTA -

OGGETTO: Pagamento somma.

Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 18.12.14.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted] conveniva in giudizio l'Amia Verona S.p.a. onde sentirla condannare alla restituzione della somma di €101,36 oltre interessi legali, corrispondente all'IVA pagata e non dovuta sugli importi addebitati a titolo di T.I.A. (tariffa di igiene ambientale)

dall'anno 2005 al 2009 incluso.

Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea ed eccependo comunque la prescrizione per gli anni 2005-2007.

All'udienza del 18.12.14, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione.

DIRITTO

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 3756 del 09.03.12, "*gli importi pretesi a titolo di tariffa di igiene ambientale non sono assoggettabili ad i.v.a.*" stante la natura tributaria della tariffa così come stabilita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 238 del 24.07.09.

Conseguentemente, configurano un indebito oggettivo le somme richieste e corrisposte a titolo di IVA dall'attore alla convenuta sulla TIA per gli anni 2009-2009, pari a complessive €101,36.

E' infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta posto che il termine di ripetizione delle somme indebitamente pagate a titolo di IVA è quello ordinario decennale *ex art. 2946 c.c.*, come si desume anche dai principi affermati da: Cass. 19.06.08, n. 16612, e la norma del regolamento comunale che prevede un termine di cinque anni deve essere disapplicata in quanto illegittima non potendo il Comune fissare, in assenza di espressa previsione normativa, termini diversi e più svantaggiosi per il contribuente da quelli previsti dalla legge ordinaria.

Conseguentemente, la convenuta deve essere condannata alla restituzione della predetta somma di €101,36, oltre agli interessi legali dalla domanda (e non dal pagamento non sussistendo la sua malafede), al saldo *ex art. 2033 c.c.*

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, condanna l'Amia Verona S.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, a restituire a [redacted] la somma di €101,36, oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed alla rifusione delle spese di lite che liquida in €308,00 di cui €265,00 per compenso e €43,0 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al CPA e all'IVA se dovuta.

Così deciso, in Verona, 03.02.15

Data richiesta 19/02/15
Avv. Pollocante
N° Fascicolo 42

Copia
Conformità
Urgenze
Totale *ascute*
L'incaricato *J*
 26/02/15
Applicate marche su copie

IL CASO.it

Il Giudice di Pace
avv. Guido Mutti

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VERONA
DEPOSITATO IL

10 FEB 2015

(Il Cancelliere)
Il direttore amministrativo
dr. Giovanni Merlin

Il Cancelliere
Ezio Fratton